

COMUNE DI PISOONE
Provincia di Brescia

**Regolamento
per l'applicazione della
Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani**

Approvato con deliberazione C.C. n.59 del 28/09/1995
Modificato con deliberazione C.C. n.09 del 23/02/1996
Modificato con deliberazione C.C. n.14 del 07/02/2000
Modificato con deliberazione C.C. n.34 del 27/06/2000
Modificato con deliberazione C.C. n.04 del 08/02/2001

Indice

Articolo 1 -	Istituzione della tassa	pagina 3
Articolo 2 -	Gestione del servizio	pagina 3
Articolo 3 -	Definizione dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati	pagina 3
Articolo 4 -	Tariffe	pagina 3
Articolo 5 -	Comunicazione dell'Ente gestore del servizio	pagina 4
Articolo 6 -	Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa ...	pagina 4
Articolo 7 -	Attivazione del servizio	pagina 4
Articolo 8 -	Commisurazione e decorrenza	pagina 5
Articolo 9 -	Riscossione	pagina 5
Articolo 10 -	Denuncia iniziale o di variazione	pagina 5
Articolo 11 -	Denuncia di cessazione	pagina 6
Articolo 12 -	Modalità di presentazione delle denunce	pagina 6
Articolo 13 -	Sgravi o rimborsi	pagina 6
Articolo 14 -	Liquidazione della tassa	pagina 7
Articolo 15 -	Determinazione della superficie tassabile	pagina 7
Articolo 16 -	Locali ed aree non soggette alla tassa	pagina 8
Articolo 17 -	Esenzioni	pagina 9
Articolo 18 -	Riduzioni ed agevolazioni	pagina 9
Articolo 19 -	Tassa giornaliera	pagina 10
Articolo 20 -	Classificazione delle aree	pagina 10
Articolo 21 -	Controlli	pagina 11
Articolo 22 -	Sanzioni	pagina 11
Articolo 23 -	Accertamento della tassa	pagina 12
Articolo 24 -	Ricorsi	pagina 12
Articolo 25 -	Funzionario responsabile	pagina 13
Articolo 26 -	Autotutela	pagina 13
Articolo 27 -	Norme finali e transitorie	pagina 13
Articolo 28 -	Norme di rinvio	pagina 13

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita nel Comune di Pisogne apposita tassa annuale in base a tariffa, denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati".

2. Il presente Regolamento - adottato ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche e integrazioni - disciplina l'applicazione e la riscossione della tassa di cui al precedente comma.

Art. 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune gestisce, in forma esclusiva, le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, cernita, trattamento, ammasso, deposito e discarica su suolo e nel suolo dei rifiuti stessi o incenerimento.

2. La gestione del servizio pubblico di smaltimento è effettuata con uno degli strumenti previsti dall'art. 22 della Legge 142/90, denominato in seguito "Ente gestore del Servizio", secondo quanto disposto dal Consiglio Comunale.

3. Il servizio di raccolta viene esteso ai rifiuti speciali assimilabili agli urbani come determinati dall'art. 39 comma 1 della legge 22.02.94 n. 146.

4. Tutti i produttori di rifiuti speciali assimilati sono assoggettati alla TARSU, con inclusione delle aree scoperte operative; sono escluse dalla tassazione le sole superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi.

Art. 3 - DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

1. Sono rifiuti solidi urbani interni:

a. I rifiuti non ingombranti prodotti nei locali e nelle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti;

b. I rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.

c. I rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1. lettera a) della deliberazione del 27/7/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10/9/1982 n. 915, assimilati agli urbani dall'art. 39, comma 1, della Legge 22/2/1994 n. 146.

Art. 4 - TARIFFE

1. Nella determinazione delle tariffe per l'applicazione della tassa il Comune deve tendere al conseguimento del pareggio tra il gettito globale della tassa stessa ed il costo di erogazione del relativo servizio.

2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti determinato ai sensi di legge.
Dal costo del servizio devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o di energia.

3. Il termine di approvazione delle tariffe viene stabilito alla data di approvazione del bilancio di previsione. In mancanza di modifica entro il predetto termine, si intende prorogata la tariffa in vigore l'anno precedente.

4. Le variazioni dell'ammontare del tributo, derivanti dalla applicazione di nuove tariffe debitamente approvate, si intendono notificate ai contribuenti già tassati con la pubblicazione della deliberazione di cui al comma precedente.

Art. 5 - COMUNICAZIONE DELL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno l'Ente Gestore del Servizio è tenuto a comunicare alla Civica Amministrazione apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio per l'anno successivo, avuto riguardo anche alle prevedibili entrate per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali e di energia.

Art. 6 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. Soggetto passivo della tassa è chiunque, nel territorio comunale, occupi o detenga locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stessi.

2. Per i locali occupati da pubblici istituti, enti morali, società, associazioni e simili, l'assoggettamento alla tassa avviene secondo la ragione sociale e la denominazione dei medesimi.

3. Coloro che hanno la rappresentanza legale o la direzione di detti enti sono solidalmente responsabili del pagamento, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

4. Relativamente ai locali in multiproprietà ed ai centri commerciali integrati, responsabile del versamento della tassa è il soggetto che gestisce i servizi comuni, relativi ai locali ed alle aree scoperte di uso comune e di uso esclusivo dei singoli occupanti o detentori.

5. L'ufficio comunale può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art.1117 codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento, previsto dall'art.63 del D.Lgs. 507/93, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 7 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per l'attivazione della tassa hanno rilevanza le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nonché le estensioni e le limitazioni prescritte dal regolamento comunale del servizio di nettezza urbana.

2. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa, automatica applicazione la relativa tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

3. La mancata utilizzazione del servizio non comporta l'esenzione dal pagamento della tassa.

4. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione sono stabiliti da regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

5. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nella misura del 40 per cento della tariffa per i locali e le aree situati oltre la distanza di 500 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese

con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 8 - COMMISURAZIONE E DECORRENZA DELLA TASSA

- 1.** La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria .
- 2.** L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'utenza del servizio di smaltimento. Nel caso di multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

Art. 9 - RISCOSSIONE

- 1.** Gli importi dovuti per tassa, addizionali, accessori, sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti, a cura del funzionario responsabile, nei ruoli nominativi da formare con le modalità di cui all'articolo 72 del Decreto Legislativo n.507/93 e da consegnare alla Direzione Regionale delle Entrate, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno.
- 2.** Gli importi iscritti a ruolo, arrotondati alle mille lire, sono riscossi dal Concessionario del servizio riscossione, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del D.P.R. 29/9/1973 n. 602, riducibili a due su autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate.
- 3.** Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulla somma il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi del sette per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

Art. 10 - DENUNCIA INIZIALE O DI VARIAZIONE

- 1.** I soggetti di cui all'art. 6 devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune la denuncia originaria o di variazione dei locali e delle aree tassabili siti nel territorio del Comune stesso, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, o alla modifica degli elementi imponibili.
- 2.** Le denunce di cui al comma precedente devono contenere:
 - le generalità del contribuente, il suo codice fiscale, gli elementi indicativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, i loro rappresentanti legali e la loro residenza;
 - la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni, nonché la loro sede principale, legale o effettiva, le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
 - l'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e loro ripartizioni interne;
 - la data di inizio della occupazione o detenzione;
 - la data in cui viene presentata la denuncia regolarmente sottoscritta.
- 3.** Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque, non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia va fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

4. Le dichiarazioni presentate ai fini anagrafici non sono valide e sostitutive delle denunce prescritte ai fini fiscali dal presente articolo.

5. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art. 11 - DENUNCIA DI CESSAZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 6 devono comunicare all'Ufficio Tributi del Comune, mediante apposita denuncia, la cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree.

2. La denuncia di cessazione deve contenere: le generalità del contribuente, la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree, l'ubicazione del fabbricato, del piano e della scala, la superficie e la destinazione d'uso dei locali o delle aree, il cognome e nome dell'eventuale subentrato nei locali o sulle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie per l'individuazione della pratica da cessare, la data in cui viene presentata, la sottoscrizione.

3. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili devono risultare la denominazione dell'istituto, la sede, lo scopo, nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale.

4. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela o, comunque, non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia di cessazione va fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

Art. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE

1. Le denunce, iniziali, di rettifica e di cessazione vanno prodotte su appositi modelli messi gratuitamente a disposizione degli interessati e vanno presentate all'Ufficio Tributi che ne rilascia ricevuta. In caso di spedizione postale, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 13 - SGRAVI O RIMBORSI

1. La denuncia di cessazione dell'occupazione dei locali o delle aree, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto allo sgravio o al rimborso a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione, debitamente accertata.

2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, si dà luogo allo sgravio o al rimborso del tributo per gli anni successivi:

a) se il contribuente presenta denuncia entro il termine di sei mesi dalla data di notifica della cartella di pagamento (o, se questa non risulta notificata dell'avviso di mora), dando nel contempo dimostrazione di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree;

b) se la tassa sia stata iscritta a ruolo per gli stessi anni a nome del subentrato, a seguito di denuncia o di accertamento d'ufficio.

3. I provvedimenti di sgravio o rimborso di cui ai precedenti commi sono disposti dal funzionario responsabile del tributo entro i termini previsti dall'art. 75 del Decreto Legislativo 507/93.

4. Si dà luogo parimenti allo sgravio o al rimborso per duplicazione con il subentrato in caso di mancata presentazione, nel termine di cui all'art. 10, della denuncia di variazione che comporti riduzione della tassa.

Art. 14 - LIQUIDAZIONE DELLA TASSA

La tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi.

Art. 15 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree comunque coperte, comprese tettoie e simili, e delle aree scoperte, ivi comprese le parti comuni del condominio, che possono produrre rifiuti.

2. Per i vani delle unità immobiliari la superficie si calcola al netto dei muri.

3. Nella determinazione della superficie tassabile si può tenere anche conto di quella risultante dal rogito di acquisto o dal contratto di affitto, se trattasi di area privata, e dell'atto di concessione, se trattasi di area pubblica.

3 bis. Per i locali accessori non incorporati agli appartamenti veri e propri quali: garages, cantine, soffitte, locale caldaia, portici chiusi e terrazzi chiusi, ecc. per quanto constatato dai competenti uffici comunali (Servizi Tecnici, e Vigili Urbani), a riconoscimento di quella che è la obiettiva realtà pisognese, ulteriormente commisurata e parametrata anche sui reali indici d'uso dei locali e di produzione dei rifiuti, la superficie tassabile si determina nella misura del 30% della superficie complessiva calcolata come al precedente comma 2. I locali adibiti a taverna od uso similare, ovunque allocati, sono da considerarsi, invece, vani abitativi a tutti gli effetti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori più vicini.

6. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, il servizio è attuato.

7. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 5° del presente regolamento.

8. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

9. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani dall'art. 39 della Legge 22/2/1994 n. 146, rifiuti tossici e nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

10. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al precedente art. 13 possono essere presentate in ogni tempo al Funzionario Responsabile della tassa, che si pronuncia circa l'accoglimento delle

stesse entro 90 giorni dalla presentazione e previa attestazione dell'Ente Gestore del Servizio circa la sussistenza dei requisiti di cui sopra e l'entità delle superfici interessate.

Art. 16 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti:

- a. per loro natura;
- b. per il particolare uso cui sono stabilmente destinati;
- c. perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

In particolare si considerano non tassabili:

- a. i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- b. le superfici utilizzate per le attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva,
- c. le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- d.** Sono altresì escluse dalla tassazione: le aree con destinazione a verde, le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile; ferma restando l'obbligazione di coloro che occupino o detengano parti comuni in via esclusiva.

2. Sulla sussistenza dei requisiti di cui ai punti **a) b) c) d)** del comma precedente si pronuncia l'Ente gestore del servizio, su richiesta del funzionario responsabile della tassa.

3. Le suddette circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione.

4. La tassa è interamente dovuta per tutti i locali e le aree tenuti a disposizione, quand'anche restino temporaneamente chiusi e non frequentati.

5. L'allacciamento ai pubblici servizi costituisce presunzione di occupazione (D.L. 557/93).

Art. 17 - ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:

- i locali e le aree scoperte adibiti a uffici e servizi comunali;
- le scuole pubbliche alle cui spese di funzionamento è tenuto a provvedere il Comune e le scuole private convenzionate;
- gli immobili utilizzati per finalità istituzionali delle ONLUS e delle altre associazioni di volontariato riconosciute;
- gli immobili destinati alle attività di cui all'art.16 lett.a) della Legge n.222 del 20/5/1985, ossia di religione e di culto, formazione del clero, catechesi ed educazione cristiana.

2. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferiscono le iscrizioni medesime.

Art. 18 - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento in caso di:

- a) abitazione con unico abitante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale ed altro uso limitato e discontinuo, ivi compresi gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero per più di 6 mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo l'accertamento da parte del Comune;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Le riduzioni di tariffa, di cui al comma precedente sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni di applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 1 punti a), b) e c); in difetto si procede al recupero della tassa a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, applicando le sanzioni previste per l'omessa denuncia.

3. La tariffa unitaria è altresì ridotta del 30 per cento in caso di attività produttive, commerciali e di servizi tenute a conferire all'ente gestore del servizio rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo alle entrate di cui all'art. 61, comma 3, del D.Lgs. n.507/93.

I contribuenti in possesso dei requisiti, devono presentare richiesta di riduzione entro il 20 gennaio dell'anno successivo al verificarsi delle condizioni, corredata della idonea documentazione.

Il funzionario responsabile del tributo, previa valutazione dell'Ente gestore del servizio circa la congruità delle spese o delle entrate dichiarate, dispone la riduzione a partire dall'anno in corso

Le riduzioni del presente articoli non sono cumulabili con altre eventualmente in materia di T.A.R.S.U. applicate.

Art. 19 - TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento giornaliera; per temporaneo s'intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, e indipendentemente dal carattere della ricorrenza.

2. La tassa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, prevista per la corrispondente o simile categoria di classificazione di locali o di aree scoperte, maggiorata del 50 per cento.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.

4. Il funzionario responsabile della TOSAP o, se esiste, il concessionario del medesimo tributo, provvede agli accertamenti in rettifica o d'ufficio, applicando le norme di legge e del presente regolamento.

Art. 20. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE.

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del Dlgs 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CAT. – 1ª - Case, appartamenti e locali uso abitazione.

CAT. - 2ª - Esercizi pubblici :alberghi, ristoranti, bar, trattorie, osterie, fiaschetterie, rosticcerie, pizzerie, gelaterie, sale da ballo, discoteche e simili, aree adibite a sale da ballo all'aperto, aree adibite a campeggi.

CAT. - 3ª - Studi professionali e uffici privati : uffici legali, tecnici, sanitari, commerciali, ambulatori, laboratori di analisi.

CAT. - 4ª - Botteghe e laboratori artigianali - trasporti e servizi: Ditte artigianali senza licenza commerciale e ditte che prestano servizio sociale (autotrasporti, pulizie)

CAT. - 5ª - Aziende commerciali all'ingrosso e al minuto : negozi, magazzini, supermercati, edicole, chioschi e simili, aree destinate a banchi di vendita all'aperto con tariffazioni differenziate in base alle seguenti superfici:

- fino a mq. 150
- da mq. 151 a mq. 400
- oltre mq. 400

CAT. - 6ª - Banche

CAT. - 7ª - Teatri e cinema

CAT. - 8ª - Autorimesse, officine, riparazioni mezzi di trasporto;

CAT. - 9ª - Stabilimenti industriali, opifici e simili;

CAT. - 10ª - Istituti privati e collettività: (palestre, campi da tennis, bocciodromi coperti;

CAT. - 11ª - Enti pubblici: Scuole, istituti di ricovero aventi scopo di assistenza, caserme, associazioni pubbliche, politiche, sindacali, culturali e di culto, ospedali e istituti di cura pubblici e privati per i rifiuti che sono assimilabili a quelli urbani ai sensi dell'art. 14, 1ª comma, DPR 10/9/1982 n. 915;

CAT. - 12ª - Ambulanti con posto fisso

CAT. - 13ª - Distributori di carburante (aree coperte e scoperte)

Art. 21 - CONTROLLI

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base a convenzioni con soggetti privati e pubblici, l'ufficio può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

2. L'ufficio può altresì utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici non economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui sopra nel termine concesso, il personale all'uopo incaricato, munito di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili per i controlli consentiti dalla legge.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2.729 del Codice Civile.

Art. 22 - SANZIONI

1. Le sanzioni ed interessi verranno applicati nel rispetto delle previsioni della normativa vigente, attualmente D.Lgs. n.473 del 18/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23 - ACCERTAMENTO DELLA TASSA

1. Nei casi di denuncia infedele, incompleta o di omessa denuncia, il funzionario responsabile del tributo provvede ad emettere apposito avviso di accertamento con le modalità ed i termini stabili dall'art. 71 del Decreto Legislativo n. 507/93.

2. Il medesimo funzionario, sulla base delle denunce presentate dai contribuenti e degli accertamenti eseguiti, predispone le conseguenti variazioni da introdursi nei ruoli per l'esercizio successivo e provvede agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge per la formazione dei ruoli e la loro consegna alla Direzione Regionale delle Entrate.

3. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta unicamente alla variazione della tariffa non comporta l'obbligo di notificare ai contribuenti nuovi accertamenti.

Art. 24 - RICORSI

1. Contro le risultanze del ruolo, nelle ipotesi di iscrizione di partita contestata e non definita, di omissione da parte del Comune della prescritta notificazione dell'atto di accertamento, di duplicazione della tassa o di altro errore materiale, il contribuente entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo stesso, può ricorrere ai sensi dell'art. 288 del T.U.F.L. 14/9/1931 n. 1175 e successive modificazioni.

2. Contro l'avviso di accertamento della tassa, il contribuente, entro trenta giorni dalla data di notificazione dello stesso, può addivenire alla definizione del tributo- fatto salvo quanto disposto negli artt. 75, comma 1, e 76, comma 6, del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 - o avvalersi della facoltà di ricorrere alla Direzione Regionale delle Entrate - Sezione di Brescia - a norma dell'art. 20 del D.P.R. 26/10/1972 n. 638, fornendo la prova dell'erroneità dell'accertamento.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi cesseranno dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31/12/1992 n. 545 e D.Lgs. 31/12/1992 n. 546.

4. Dalla data di insediamento delle Commissioni di cui al comma precedente, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso:

- a) l'avviso di accertamento o di liquidazione;
- b) il provvedimento che irroga le sanzioni;
- c) il ruolo e la cartella di pagamento;
- d) l'avviso di mora;
- e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi o altri accessori non dovuti;
- f) il diniego o la revoca di agevolazioni.

5. Il ricorso alla Commissione Provinciale deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, per i casi di cui al precedente comma lettere a), b), c), d), f) ed entro 90 giorni dalla data della domanda di restituzione per il caso di cui al comma precedente, lettera e).

La notificazione della cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora, vale anche come notificazione del ruolo.

Art. 25 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Sindaco designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Art. 26 - AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuto un giudice, l'Ufficio Tributi del Comune di Pisogne può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

Art. 27 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.

2. Tassazione nella misura del 100% delle aree scoperte operative.

Art. 28 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, con richiamo particolare al Dlgs 507/93, alla L. 539/95, alla L. 549/95, al D.L. 8/96 e D.L. 32/96.